Art 24 bis – ***Riduzioni e agevolazioni per emergenza sanitaria da Covid-19 . Art. 11 della L.R.12 maggio 2020, n. 9***

1.Per l’anno 2020, al fine di supportare gli operatori economici che per l’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno dovuto sospendere, chiudere o ridurre temporaneamente l’attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, alle condizioni indicate sub lett. a) e b) del seguente comma 4 potranno essere concesse esenzioni o riduzioni della TARI ai titolari delle attività economiche individuate con i codici ATECO di cui agli allegati alla delibera ARERA n. 158/2020 e s.m.i..

2.Tali riduzioni ed esenzioni, previste in misura pari al 100% della quota fissa e di quella variabile dovuta per il periodo di sospensione o chiusura dell’attività lavorativa ovvero in misura pari al 70% della quota fissa e di quella variabile dovuta per il periodo di limitazione dell’attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti nazionali, regionali e locali ove siano riferite a periodi diversi, si intendono cumulabili tra loro.

3.Tenuto conto dell’avvenuta approvazione del ruolo TARI 2020 in ragione della conferma del Piano Tariffario dell’anno precedente, e termini di pagamento delle rate come già stabilite, le superiori agevolazioni potranno essere riconosciute, per l’importo eventualmente già corrisposto dal contribuente, mediante contributo a rimborso di quanto eventualmente versato per l’annualità in questione ovvero, mediante esenzione, secondo le predette quote percentuali, dell’importo dovuto, con copertura a carico dell’accertamento di entrata del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L. R. 12 maggio 2020, n. 9.

4. Le predette agevolazioni sono sospensivamente condizionate alla circostanza che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

a) notifica al Comune di Valdina e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, entro un termine utile al fine di apportare eventuali variazioni di bilancio;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato.

5. Nel caso in cui, verificatosi l’avveramento di entrambe le condizioni sospensive sub a) e b) l’effettivo trasferimento delle risorse di cui all’art.11 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9 risulti inferiore a quello necessario a finanziare le dette agevolazioni, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso.

6. Il mancato verificarsi di una o di entrambe delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabili le agevolazioni sopra indicate e, pertanto, non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

7.Laddove non dovessero verificarsi, nel termine sopra stabilito, una o alcuna delle predette condizioni, verranno comunque applicate le riduzioni nei casi e nelle misure massime previsti come obbligatori dalla delibera ARERA n. 158/2020 e s.m.i.. In tal caso, il relativo mancato introito potrà essere ripartito, a seguito di approvazione del PEF 2020, come previsto dall’art. 2 della delibera ARERA n. 238/2020, nei successivi tre anni a decorrere dall’anno 2021.

8. Ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla lett. a) e b) del precedente comma 4, le esenzioni e le riduzioni verranno disposte, nella misura di cui al comma 2, dal responsabile del tributo a seguito di istanza presentata dagli operatori economici interessati su apposito modello che verrà predisposto dall’Ente, con copertura a valere sulle risorse di cui all’art.11 L.R. 8/2019, all’uopo accertate a bilancio.e finanziate secondo quanto sopra previsto.